

Legge 8 luglio 1980, n. 319

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

Art 4

Onorari commisurati al tempo

1. Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.
2. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.
3. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
4. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
5. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.
6. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

(*) La presente legge, ad eccezione dell'art. 4, è stata abrogata dall'art. 299, *D.Lgs 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 229, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(1) Il *D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103* (Gazz. Uff. 3 maggio 1984, n. 121) ha disposto che gli onorari di cui all'art. 4 della *L. 8 luglio 1980, n. 319*, sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacanza e di L. 8.000 per ciascuna delle vacanze successive. Dette misure sono state portate, rispettivamente, a lire 18.000 e a lire 10.000 dall'art. 1, *D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352*, riportato al n. IV. Infine, il *D.M. 5 dicembre 1997* (Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37) ha elevato le suindicate misure, rispettivamente, a lire 24.732 e a lire 13.740.

(2) La Corte Costituzionale, con *sentenza 19-23 febbraio 1996, n. 41* (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie Speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.